

CIRCOLARE N. 24/2004

---

## **I.R.A.P.: violazione della VI Direttiva U.E.?**

---

© Copyright 2004 Acerbi & Associati®

**(considerazioni in parte estratte da un articolo del Il Sole 24ore del 14 luglio 2004)**

Il Governo italiano si prepara a difendere l'I.R.A.P. alla Corte di giustizia del Lussemburgo. L'avvocatura dello Stato dovrà infatti definire, insieme con il ministero dell'Economia, la memoria a sostegno dell'imposta sulle attività produttive. Con il "dossier" l'Italia dovrà tentare di convincere l'avvocato generale presso la Corte europea e i giudici della compatibilità dell'I.R.A.P. rispetto alla disciplina comunitaria. Il sospetto - al centro della **causa C-475/03** - è che l'imposta violi l'articolo 33 della VI direttiva, che vieta agli Stati di introdurre "qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia il carattere di imposta sulla cifra d'affari".

Se le conclusioni dell'avvocato generale dovessero rispecchiare questo orientamento, le linee della sentenza della Corte potrebbero essere segnate. E la "sconfessione" dell'I.R.A.P. aprirebbe un vuoto di oltre 30 miliardi l'anno nelle casse dello Stato, senza contare il problema del contenzioso sui rimborsi.

A sollevare la questione presso la Corte del Lussemburgo è stata la Commissione tributaria provinciale di Cremona, sulla base del ricorso, per conto di una banca, dello studio Fantozzi & Associati, fondato da Augusto Fantozzi, ex ministro delle Finanze nel '95 e del Commercio estero nella scorsa legislatura (e appartenente alla stessa corrente politica del "padre fondatore" dell'I.R.A.P., Vincenzo Visco).

Il cardine delle contestazioni è stato, nella sostanza, **condiviso dal servizio legale della Commissione di Bruxelles**, che davanti alla Corte ha concluso:

"L'articolo 33 della sesta direttiva Iva ....osta all'introduzione e al mantenimento di un'imposta con le caratteristiche dell'Irap italiana".

La **posizione dell'Esecutivo Ue non è vincolante per la Corte**, essendo la tesi di una parte, ma è significativa in quanto prende le mosse dalla giurisprudenza comunitaria.

La Corte di giustizia - ricostruisce la Commissione nella memoria - ha chiarito (si veda, per esempio, la causa **C-437/97**) che l'articolo 33 della sesta direttiva lascia liberi gli Stati di istituire determinati tributi, a condizione che non abbiano il carattere di "imposta sulla cifra d'affari". L'obiettivo è evitare che "il funzionamento del sistema comune dell'Iva sia lesa da provvedimenti fiscali...che gravano sulla circolazione dei beni e dei servizi e colpiscono i negozi commerciali in modo analogo" all'imposta sul valore aggiunto.

I.R.A.P. e Iva - mettono in rilievo i ricorrenti - hanno caratteristiche comuni. "La capacità contributiva colpita dall'I.R.A.P. - sostiene la difesa - corrisponde a quella dell'Iva e cioè al valore aggiunto globale dell'impresa determinato sulla base della differenza, in termini di imposta e su base annuale, tra ricavi e acquisti". Dunque, l'I.R.A.P. colpisce le cessioni di beni o le prestazioni di servizi nell'esercizio di impresa, arti e professioni secondo il "modello" dell'Iva. E costringe le attività produttive "a sfuggire alla tassazione delocalizzandosi in Paesi esterni alla Ue".

In relazione alle potenziali conseguenze "positive", per il contribuente, derivanti dall'esito di questa causa, si ritiene opportuno prendere in considerazione l'ipotesi di presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973. Detta norma consente al soggetto che ha effettuato versamenti diretti, tra cui sono compresi i pagamenti in acconto e a saldo dell'I.R.A.P. (anche se avvenuti per compensazione) di presentare apposita istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data dei versamenti stessi, nel caso, tra l'altro, di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. Pertanto, la richiesta di rimborso in questione potrebbe allo stato attuale riferirsi ai versamenti a partire dall'acconto versato nel novembre 2000 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

**Lo studio è a disposizione per la predisposizione delle istanze.**